



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA OGLIASTRA

Via Nazionale, 120 - CAP 08040 USSASSAI

CF/P. IVA 00160240917 - TEL. 0782 55710 – FAX 0782 55890 – e mail demografici@comune.ussassai.og.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Documentazione da produrre per il rilascio/rinnovo del Tesserino Regionale (la relativa modulistica e reperibile all'Ufficio Servizi Demografici o sul sito internet del Comune):

- Una copia della domanda in carta libera;
- Fotocopia della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- Fotocopia della polizza assicurativa;
- Originale della ricevuta del versamento di 25,00 sul c.c.p. 60747748, intestato a Regione Autonoma Sardegna - Entrate varie, causale autorizzazione esercizio Venatorio 2012-2013;
- Dichiarazione di autocertificazione;
- Eventuale Libretto regionale scaduto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità all'originale di copia.

Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, i cacciatori sono tenuti annualmente a:

1. ritirare presso il Comune di residenza il nuovo fogliointegrante il tesserino dell'autorizzazione Regionale all'esercizio della caccia che vale per la sola stagione venatoria a partire da quella del 2012/2013;
2. consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 1/3/2013), l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti; consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno (a far data dal 1/3/2013), il foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS o dal sito istituzionale del Comune) nel quale dovranno essere riportati fedelmente tutti i dati contrassegnati nel cartaceo; oppure, preferibilmente, inviarlo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.ussassai.og.it; A tal fine il cacciatore potrà avvalersi delle associazioni di categoria

In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio e perseguitabile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia e comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza **entro il 1° marzo di ogni anno** (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale) congiuntamente al foglio elettronico editabile in formato excel (scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune) nel quale i campi saranno vuoti.

Ussassai, 07.09.2012

Il Resp. del Procedimento
(Mauro Serrau)